

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE AGRIGENTO CHE LAVORA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG CONTRADA
PETRUSA - VIA H5 33
Numero REA: AG - 192769
Codice fiscale: 02592310847
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2010 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" Repertorio n.ro 33826	
	Raccolta n.ro 13878	
	Statuto della Cooperativa Sociale Agrigento che lavora	
	a scopo plurimo	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 -Costituzione e denominazione	
	1.1. È costituita la società cooperativa sociale "Agrigento che lavora"	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Agrigento in C/da Petrusa via H5 33,all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie,di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2 -Durata ed adesioni	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria o sciolta anticipatamente.	
	2.2 La Cooperativa,previa delibera dell'organo amministrativo,aderisce,accettandone gli statuti ed i regolamenti ad associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali ed agli altri organismi	

	economici e sindacali che si propongono iniziative di	
	attività mutualistiche cooperativistiche, di lavoro e di	
	servizio.	
	La Cooperativa, altresì, si propone di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 -Scopo mutualistico	
	3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire	
	è quello dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio -	
	sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1,	
	lettera a) della legge n. 381/91.	
	3.3 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci	
	instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo,	
	un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei	
	rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono	

	stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento di cui	
	all'art.2516 c.c.,dagli amministratori ed approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria.	
	3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 Oggetto sociale	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della società,così	
	come definita all'articolo precedente,nonchè i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati,la	
	cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi	
	socio-sanitari,educativi,assistenziali,di riabilitazione e	
	rieducazione funzionale e tutti gli altri servizi	
	aperti,l'assistenza riabilitativa domiciliare e la	
	riabilitazione per l'integrazione sociale degli assistiti.	
	La Cooperativa può:	
	a) gestire direttamente e per conto di Enti Pubblici e	
	Privati,per tutti i soggetti,cure primarie in genere,centri	
	diurni e notturni di assistenza,comunità alloggio in	
	genere,casa albergo in genere, case di riposo in genere, case	
	di cura in genere, case protette in genere, centri di	
	accoglienza in genere, soggiorni di vacanza in genere,	
	assistenza e cure domiciliari e/o integrata e di qualsiasi	
	altro tipo; può effettuare:	
	prestazioni e servizi integrativi e sostitutivi della	

	famiglia; può gestire consultori familiari, soggiorni	
	climatici,marini,montani e termali, gestire servizi quali:	
	pulizia e governo della casa,fornitura di generi in natura;	
	preparazione di pasti caldi; lavaggio della biancheria;	
	commissioni per la casa; disbrigo piccole commissioni per la	
	casa; assistenza infermieristica; assistenza agli	
	emodializzati e assistenza specializzata in genere; aiuto per	
	l'igiene della persona; aiuto per l'espletamento di pratiche	
	varie con eventuale accompagnamento per chi non vi possa	
	provvedere personalmente,presso gli uffici per il disbrigo di	
	pratiche; pulizie straordinarie e ordinarie delle	
	abitazioni; assistenza morale e sostegno psicologico;	
	svolgere attività ricreative e assistenziali o di quant'altro	
	fornito dal Sistema Sanitario Nazionale, dalle regioni,	
	province,comuni e piani di zona;	
	b) curare la promozione,lo studio e lo sfruttamento delle	
	tecniche teoriche-pratiche della fisioterapia,della	
	rieducazione motoria,e della riabilitazione in genere,e di	
	tutte le prestazioni sanitarie,medico-professionali di tipo	
	sanitario e delle prestazioni ausiliarie necessarie nonchè il	
	loro esercizio,anche a domicilio,a favore di privati,membri	
	di comunità,di enti pubblici e privati,e di qualsiasi altro	
	soggetto;	
	c) svolgere servizi socialmente utili con la	
	promozione,progettazione,costituzione,realizzazione,organizzazi	

	one e gestione del turismo accessibile;	
	d) gestire centri di trattamenti medico-estetici, trattamenti	
	estetici per viso e corpo anche con apparecchiature	
	specifiche, idroterapia, balneoterapia, sauna e bagni	
	turchi, massoterapia, chinesiterapia, terapia	
	manuale, osteopatia, terapie fisiche, fisioterapia e terapia	
	della riabilitazione, ginnastica in genere, strutture di	
	poliambulatorio, analisi cliniche, medicina nucleare, servizi	
	odontotecnici e di odontoiatria, centri di emodialisi,	
	cliniche ed impianti polivalenti ed ospedalieri in modo	
	specifico per la riabilitazione di persone con disabilità, di	
	anziani e persone disabili che hanno perso o invalidato, in	
	via temporanea o permanente, la capacità di provvedervi	
	autonomamente; e) istituire e gestire servizi di	
	telesoccorso, di telemedicina ed altri servizi comunque	
	inerenti;	
	f) svolgere attività di carattere scientifico, culturale e di	
	ricerca in particolare nell'ambito degli scopi sociali	
	perseguiti attraverso centri studi e/o organizzando:	
	seminari, conferenze, incontri, tavole rotonde, anche	
	attraverso l'ECM e quant'altro di inerente, con la	
	partecipazione di studiosi ed esperti italiani e stranieri,	
	corsi professionali, di aggiornamento, di qualificazione e	
	riqualificazione, incontri tecnici, mostre mercato e	
	manifestazioni in genere nonché effettuare attività	

	editoriale, giornalistica nei settori di cui sopra. Svolgere	
	attività di formazione e orientamento, anche rivolte ad utenze	
	speciali, attività ricreative, sportive, musicali e culturali	
	in genere.	
	g) svolgere attività di informazione, formazione, consulenza	
	e sensibilizzazione nell'ambito del turismo accessibile e	
	sostenibile in ogni sua forma;	
	h) servizi turistici in genere, ivi comprese strutture	
	alberghiere, di turismo rurale, aziende agrituristiche, nonché	
	nel recupero e nella gestione di beni culturali e/o di	
	interesse storico, ambientale e paesaggistico, la cui	
	fruizione è rivolta anche a persone con bisogni speciali.	
	i) svolgere attività nell'assistenza agli anziani, ai bambini,	
	ai malati in ospedale, ai carcerati ed ex-carcerati e alle	
	loro famiglie; in sostegno agli handicappati, ai dimessi dagli	
	ospedali psichiatrici, ai tossicodipendenti, agli emigrati	
	verso tutti i paesi italiani e esteri, agli immigrati di	
	qualsiasi nazionalità, sesso, religione e status sociale, ai	
	malati di Aids, ai minori, per il loro inserimento	
	sociale, lavorativo e familiare; fornisce accoglienza e	
	appoggio ai senza fissa dimora e alle persone in difficoltà;	
	nel trasporto dei malati, nei servizi a domicilio, di pronto	
	soccorso, di donazione del sangue e di organi;	
	l) svolgere attività con progetti di partecipazione e di	
	appoggio nei paesi del Terzo Mondo e all'autopromozione degli	

	abitanti; finanziare microprogetti in paesi in via di	
	sviluppo concordati con le realtà locali, offrire risorse	
	umane e materiali,per favorire forme di autogoverno locale,	
	oppure fornire aiuti di emergenza e di prima necessità, dare	
	sostegno e solidarietà agli abitanti di altri paesi immigrati	
	in Italia,appoggio a profughi e nomadi; aiuti ai paesi dove	
	sono in corso guerre con l'obiettivo di sviluppare una	
	cultura di pace e dei diritti umani. Diffondere l'adozione a	
	distanza di bambini o ragazzi di paesi in via di sviluppo o	
	in guerra,che consiste in un impegno economico per alcuni	
	anni nei confronti di giovani con una famiglia che non è in	
	grado di mantenerli,per renderli domani degli adulti	
	indipendenti capaci di aiutare se stessi e il loro paese.	
	m)Svolgere attività per la tutela dell'ambiente e dei beni	
	culturali e dell'erogazione di servizi socioculturali. Dalla	
	lotta all'inquinamento, alla pulizia delle spiagge e delle	
	sponde dei fiumi; dal riordino di aree pubbliche, di zone	
	"sotto casa",alla realizzazione di piccole e grandi	
	trasformazioni dell'ambiente urbano; dalla apertura	
	gestione di monumenti, di nuovi parchi,e alla prevenzione,	
	alla protezione civile e all'immediato soccorso in caso di	
	calamità; dalla difesa e recupero del patrimonio	
	archeologico,di folklore e tradizioni locali,alla tutela di	
	beni culturali e architettonici	
	n) svolgere attività per la valorizzazione e la diffusione	

	del patrimonio culturale, storico, artistico, monumentale e	
	dell'ambiente, con particolare riguardo alla cultura	
	contadina, marinara, mineraria e archeologica, istituendo anche	
	luoghi di studio e centri museali; per la valorizzazione	
	delle attività di animazione culturale e lo sviluppo del	
	turismo, nonché l'incremento con l'organizzazione di circuiti	
	turistici al fine di valorizzare le bellezze paesaggistiche	
	naturali, artistiche e monumentali;	
	o) svolgere attività per la promozione della musica in	
	generale, classica, leggera, moderna e di tradizione, con	
	particolare riferimento alla ricerca delle tradizioni	
	popolari, con l'ausilio di tutti gli strumenti per una	
	catalogazione e conservazione, tramite tecniche visive e	
	sonore ed una diffusione tramite pubblicazioni, studi e	
	convegni;	
	p) svolgere attività per la promozione, creazione e gestione	
	di laboratori teatrali attraverso le varie forme di teatro	
	classico, dialettale e d'autore; le arti figurative della	
	pittura e della scultura; il cinema, sia sotto forma di	
	riproposta, che di realizzazione di films e filmati;	
	Per raggiungere detti scopi La cooperativa potrà:	
	- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed	
	individuali attraverso i valori della solidarietà;	
	- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà	
	popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della	

	collettività;	
	- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la	
	partecipazione attiva dei suoi soci;	
	- operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la	
	crescita culturale dei singoli e della collettività;	
	- organizzare forme di partecipazione e di intervento nel	
	settore sociale, sanitario, ambientale, in quello	
	dell'handicap e della protezione civile;	
	- prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di	
	sperimentazioni innovatrici;	
	- collaborare con enti pubblici e privati e con le altre	
	Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e	
	degli obbiettivi previsti dal presente Statuto;	
	- collaborare all'organizzazione ed alla gestione del	
	servizio di emergenza sanitaria;	
	- gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di	
	autoambulanza;	
	- organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali	
	direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;	
	- promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;	
	- promuovere e gestire iniziative di formazione e	
	informazione sanitaria;	
	- promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle	
	malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della	
	salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari	

	aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con	
	organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;	
	- organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di	
	tutela dell'ambiente;	
	- promuovere ed organizzare incontri per favorire la	
	partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni	
	emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;	
	- organizzare forme di intervento istitutive di servizi	
	conseguenti al precedente punto;	
	- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della	
	solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;	
	- organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali,	
	anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani,	
	handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di	
	difficoltà;	
	- organizzare e gestire iniziative di studio e di	
	informazione in attuazione dei fini del presente Statuto	
	anche mediante pubblicazioni periodiche;	
	- promuovere, organizzare e gestire attività di	
	collaborazione ed accoglienza internazionale;	
	- svolgere attività commerciali e produttive di carattere	
	marginale.	
	- Favorire l'estensione di attività culturali, musicali e di	
	spettacolo in genere;	
	- Organizzare servizi, iniziative, attività culturali,	

	turistiche, musicali, teatrali, di spettacolo e ricreative,	
	corsi di formazione di qualunque genere, atte a soddisfare le	
	esigenze di conoscenza, di svago e di riposo della	
	popolazione tutta, e degli emigranti ed immigrati;	
	- Organizzare e/o gestire: luoghi di spettacoli in genere	
	quali discoteche, teatri, istituti musicali e conservatori	
	ecc.; biblioteche specializzate; parchi archeologici; musei;	
	palazzi di congressi; strutture di svago e di animazione;	
	strutture ricreative; campeggi e strutture alberghiere e di	
	vacanze; ostelli della gioventù; centri per l'integrazione	
	sociale dell'immigrazione, dei disabili, dei	
	tossicodipendenti e centri di recupero dello svantaggio	
	socio-ambientale; organizzare e gestire asili nido, scuole	
	materne, medie e superiori; organizzare e/o gestire fiere e	
	mostre temporanee o permanenti; strutture e allestimento di	
	stands e tendostrutture; servizi alle attività di spettacolo	
	in genere, alle attività congressuali; servizi di hostess, di	
	pubbliche relazioni e gestionali; vendita e prevendita di	
	biglietti, illuminazione artistica delle strade, fissa e	
	temporanea;	
	- Promuovere, divulgare, e valorizzare al fine di agevolare la	
	conoscenza dell'arte, dell'artigianato, della cultura e della	
	musica, dell'agroalimentare, della gastronomia, dell'agricoltura	
	in genere e biologica, della pesca e i prodotti da essa	
	derivati, dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, delle	

	tradizioni,dei mestieri,degli usi e dei costumi	
	siciliani,attraverso l'istituzione di borse di	
	studio,premi,concorsi,corsi musicali e di teatro e di ogni	
	altra manifestazione culturale, campagne di promozione e di	
	sensibilizzazione.	
	- Fornire consulenza, assistenza e servizi ad enti pubblici e	
	privati, di qualsiasi natura e settore di attività, a	
	professionisti ed associazioni professionali, operanti in	
	Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi	
	extracomunitari;	
	- Gestire,corsi di formazione professionali e laboratori	
	culturali e musicali,finanziati dall'Unione Europea, dallo	
	Stato,dalla Regione,dalla Provincia o dai comuni o da	
	qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato,o per proprio conto.	
	La cooperativa si propone,altresi,di diffondere,a mezzo di	
	pubblicazioni letterarie,visive e discografiche,tutto il	
	materiale che,nei vari campi,gli operatori realizzeranno per	
	meglio diffondere e far conoscere le tradizioni, la musica,	
	le lettere.	
	Essa potrà quindi istituire delle sezioni apposite per i	
	giovani,senza limitazioni di età,che vogliono avvicinarsi	
	alla musica,ed all'arte in genere, pur non facendo parte	
	dell'Associazione, ma che con essa potranno collaborare in	
	manifestazioni attinenti gli scopi sociali.	
	Essa potrà compiere ogni altra attività connessa e affine	

	agli scopi sopra citati, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	commerciale, finanziaria e mobiliare, necessarie o utili al	
	raggiungimento degli scopi sociali e comunque sia	
	direttamente che indirettamente attinenti gli scopi medesimi,	
	avvalendosi anche di collaborazioni e prestazioni esterne.	
	La cooperativa potrà anche stipulare apposite convenzioni	
	con Enti locali, regionali, nazionali e comunitari,	
	organizzare e/o gestire corsi di formazione e di	
	riqualificazione professionale. Per gli scopi suddetti potrà	
	usufruire di contributi di Enti Pubblici e Privati e di ogni	
	altra agevolazione prevista dalle leggi vigenti ed emanate.	
	4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti	
	finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	4.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	

	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 -Soci cooperatori ordinari	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	

	numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale.	
	5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le	
	persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla	
	direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	Art. 6 -Categoria speciale di soci cooperatori	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	

	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	6.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 38, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	

	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	

	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 7 -Domanda di ammissione	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome,cognome,residenza,data,luogo di	
	nascita e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	

	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale ed il codice fiscale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra	
	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	

	7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 -Conferimenti e quote dei soci operatori	
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote che non possono essere ne inferiori al	
	minimo ne superiori al massimo previsto dalla legislazione	
	vigente.	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno una	
	quota.	
	8.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 9 -Vincoli sulle quote	
	9.1 Le quote dei soci operatori non possono essere	

	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	con effetto verso la società senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 10 -Obblighi del socio	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui	
	all'art. 6, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	10.4 È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire	
	contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle	
	che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una	
	attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente	
	punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità	
	di socio, presso altre cooperative.	

	Art. 11 -Diritti dei soci	
	11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e	
	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci	
	lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa	
	ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad	
	esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'organo amministrativo e il libro delle deliberazioni del	
	comitato esecutivo, se esiste.	
	11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un	
	rappresentante,eventualmente assistito da un professionista	
	di sua fiducia.	
	11.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni	
	contratte con la società.	
	Art. 12 -Perdita della qualità di socio	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso,esclusione,per dimissione, fallimento o per	
	causa di morte,se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso,esclusione,fallimento,scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 -Recesso del socio	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	

	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	precedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la	
	società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	

	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 -Esclusione	
	14.1 L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	
	per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli Amministratori con	

	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari,	
	per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono	
	particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può	
	derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di	
	lavoro con la cooperativa;	
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di	

	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od	
	eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti	
	dissidi o disordini fra i soci;	
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	M) non partecipi, senza giustificato motivo, per più di tre	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 -Liquidazione	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 37.3,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	

	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente	
	agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 -Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare,unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 17 -Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	

	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso	
	della partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	

	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 -Requisiti	
	18.1 Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381/1991, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima.	
	18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Art. 19 -Domanda di ammissione	
	19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice	
	fiscale;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la cooperativa.	

	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 - Obblighi	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con	
	la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed	
	esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V - SOCI FINANZIATORI	
	Capo I - Disciplina di riferimento	

	Art. 21 -Norme applicabili	
	21.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa	
	soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c.	
	21.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli	
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	21.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente	
	titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni	
	dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto	
	compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le	
	disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause	
	di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Capo II - Soci sovventori	
	Art. 22 -Soci sovventori	
	22.1 Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con	
	deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il	
	potenziamento aziendale di cui all'art.4 l. n. 59/1992, al	
	fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci	
	sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei	
	limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 23 Conferimento e quote dei soci sovventori	

	23.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per	
	il potenziamento aziendale.	
	23.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	ad una.	
	23.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 24 -Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	24.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea	
	ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote	
	dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	24.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e	
	gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione	
	24.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 25 - Deliberazione di emissione	
	25.1 L'emissione delle quote ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con	

	la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote sottoscritte;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	25.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 26 -Recesso dei soci sovventori	
	26.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'assemblea in sede di	
	sottoscrizione delle quote a norma del precedente articolo.	
	26.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti	
	i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa		
Art. 27 -Azioni di partecipazione cooperativa		
27.1	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la	
	cooperativa può adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge	
	59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
27.2	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle	
	azioni di partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	
27.3	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle attività produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 390,00	
	(trecentonovanta/00).	

	27.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	27.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti	
	rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	27.6 All'atto dello scioglimento della società, le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	27.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite non comporta riduzione del valore nominale delle	
	azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte	
	della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni.	
	27.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti	
	interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 28 -Recesso	
	28.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in	

	sede di emissione delle azioni medesime.	
	Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi	
	Art. 29 -Strumenti finanziari partecipativi	
	29.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della	
	cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i	
	sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli	
	previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui	
	ai precedenti Capi I e II.	
	Art. 30 -Conferimento e quote dei soci sovventori	
	30.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente	
	capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale	
	sociale della cooperativa.	
	30.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	ad una.	
	30.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art.31 - Modalità di sottoscrizione delle azioni e quote	
	31.1 L'emissione delle azioni e la sottoscrizione delle quote	
	destinate ai soci finanziatori, di cui al presente capo, deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di	

	esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote	
	sottoscritte ed azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli	
	amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in	
	conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del	
	codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i	
	soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del	
	codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su	
	proposta motivata degli amministratori stessi.	
	31.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il	
	valore delle quote da sottoscrivere ed il prezzo di emissione	
	delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve	
	divisibili di cui al successivo articolo 33.1, lettera e), ad	
	esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero	
	amministrativi eventualmente attribuiti ai sottoscrittori	
	delle quote ed ai portatori delle azioni stesse in deroga	
	alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.	
	31.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 32 -Diritti patrimoniali	
	32.1 Le quote e le azioni dei soci finanziatori sono	
	privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura	
	stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di	
	cui all'articolo precedente.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto	

	anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le	
	quote dei soci cooperatori.	
	32.3 La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci	
	cooperatori,	
	in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a	
	due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	32.4 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle	
	quote e delle azioni destinate ai soci finanziatori	
	l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva	
	divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale	
	conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	32.5 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite non comporta riduzione del valore nominale delle	
	quote e dell azioni dei soci finanziatori, se non per la	
	parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo	
	delle quote dei soci cooperatori.	
	32.6 In caso di scioglimento della cooperativa, le quote e le	
	azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della	
	determinazione del valore delle quote e delle azioni si terrà	
	conto sia del valore nominale, sia della quota parte di	
	riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 33 -Recesso dei soci finanziatori	

	33.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta	
	quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere	
	dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i	
	casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione dei	
	titoli può escludere la possibilità di recesso, ovvero	
	stabilire un periodo maggiore.	
	33.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	dei titoli dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte di	
	riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva	
	da sovrapprezzo.	
	TITOLO VI - OBBLIGAZIONI E SRUMENTI FINANZIARI NON	
	PARTECIPATIVI	
	Art. 34 -Obbligazioni	
	34.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata	
	dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni	
	convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.	
	34.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede	
	straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la	
	facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni	
	convertibili sino ad un ammontare determinato e per il	
	periodo massimo di cinque anni dalla data della	
	deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o	

	limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai	
	possessori di altre obbligazioni convertibili.	
	34.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione	
	VII capo V del Libro V codice civile.	
	Art. 35 - Strumenti finanziari non partecipativi	
	35.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non	
	partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di	
	specifici diritti patrimoniali o anche di diritti	
	amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea	
	generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei	
	soci o di terzi anche di opera o servizi.	
	35.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata	
	dall'assemblea straordinaria dei soci.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario - le modalità	
	di circolazione	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	35.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 36 -Elementi costitutivi	
	36.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di	
	partecipazione cooperativa;	
	4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art.37.3 lett. a) e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori)	
	formate ai sensi dell'art. 32.3;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	36.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	36.3 Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere	
	c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	

	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 37 -Bilancio di esercizio	
	37.1 L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno.	
	37.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	37.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	

	effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non	
	superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione dei titoli dei soci	
	finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità	
	stabiliti dal titolo IV del presente statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 36.1.	
	Art. 38 -Ristorni	
	38.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di rimborso, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di	
	gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né	
	al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n.	
	142/2001 e successive modificazioni).	
	38.2 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del rimborso che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	

	- emissione di strumenti finanziari.	
	38.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VIII - ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLE SPECIALI	
	Art. 39 -Qualificazione e competenze	
	39.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di	
	legge.	
	39.2 L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote e/o azioni destinate	
	ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di	
	cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo	
	i conferimenti;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali	
	sono state emesse le azioni medesime;	
	5) procede alla nomina degli Amministratori;	
	6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale, se nominato, sindacale e, ove	
	richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	

	7)determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci.	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè,in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità.	
	39.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto	
	dall'articolo 52.2 del presente statuto;	
	- la nomina,la sostituzione e la determinazione dei poteri	
	dei liquidatori	
	- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	39.3 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che	
	per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 52.2	
	del presente statuto, non fa venire meno la competenza	
	principale dell'assemblea, che mantiene il potere di	
	deliberare in materia.	
	Art. 40 -Convocazione dell'assemblea	

	40.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini	
	previsti dall'art. 37.2.	
	40.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte	
	che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per	
	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	40.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune	
	in cui è posta la sede sociale.	
	40.4 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	

	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Art. 41 -Assemblee di seconda convocazione	
	41.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una	
	data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza	
	precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.	
	41.2 Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi	
	entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione	
	per l'assemblea di prima convocazione.	
	41.3 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il	
	medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.	
	Art. 42 -Assemblea totalitaria	
	42.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa	
	la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di	
	controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	42.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere	
	data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	

	componenti dell'organo amministrativo e di controllo non	
	presenti.	
	Art. 43 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum	
	43.1 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	43.2 L'assemblea ordinaria, in prima, e seconda	
	convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 44 -Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum	
	44.1 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	44.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è	
	regolarmente	
	costituita quando sia presente o rappresentato almeno un	
	terzo dei soci aventi diritto al voto.	
	44.3 L'assemblea straordinaria, in prima, e seconda	
	convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 45 -Norme per il computo dei quorum	
	45.1 Si considerano presenti i soci che al momento della	

	verifica del quorum costitutivo siano identificati dal	
	presidente e dai suoi ausiliari.	
	45.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo	
	svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà	
	tenersi in seconda convocazione.	
	45.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio	
	dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del	
	quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.	
	Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida	
	costituzione	
	dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta	
	l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno	
	del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia	
	ai sensi di legge.	
	Art. 46 -Diritto di voto	
	46.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	46.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	46.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	

	46.4	Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti
		proporzionale al numero delle quote e/o azioni sottoscritte;
		a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere
		attribuiti più di cinque voti.
		I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non
		devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei
		soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,
		per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci
		finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la
		misura consentita, applicando un coefficiente correttivo
		determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad
		essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi
		portato.
	46.5	Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti
		in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
	46.6	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i
		compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai
		fini del collocamento dei titoli.
	Art. 47 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe	
	47.1	I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante
		delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione
		mediante documento scritto. La società acquisisce la delega
		agli atti sociali.
	47.2	La delega può essere rilasciata anche per più assemblee;
		non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco

	ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il	
	rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia	
	espressamente indicato nella delega.	
	47.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente	
	giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il	
	socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può	
	delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non	
	sia espressamente previsto dalla delega.	
	47.4 La stessa persona non può rappresentare più di 5 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	47.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti,	
	membri degli organi di controllo o amministrativo della	
	società.	
	47.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti,	
	membri degli organi di controllo o amministrativo delle	
	società controllate.	
	Art. 48 -Presidente e segretario dell'assemblea	
	48.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione, dall'amministratore unico o, in mancanza,	
	dalla persona designata dagli intervenuti.	
	48.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed	
	occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre	

	l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia	
	redatto da un notaio.	
	48.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni.	
	48.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori	
	assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di	
	trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il	
	potere di proporre le procedure che possono però essere	
	modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi	
	diritto al voto.	
	48.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza	
	ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione	
	degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere	
	sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	48.6 Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da	
	ciascuno	
	rappresentato	
	(anche mediante allegato);	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano	

	votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante	
	allegato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 49 -Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori	
	49.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti	
	coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi	
	conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il	
	proprio convincimento ed esprimere liberamente e	
	tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento	
	dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una	
	corretta e completa verbalizzazione dei lavori.	
	49.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile	
	ad un socio è un voto non espresso.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	49.3. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò	
	alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di	

	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati	
	della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto	
	verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti	
	fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in	
	cui si tiene la riunione.	
	Art. 50 -Voto per corrispondenza	
	50.1 È ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle	
	condizioni previste dal presente articolo.	
	50.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano	
	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da	
	annotare sul libro soci;	

	b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea	
	debbono precisare nella convocazione se il voto per	
	corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto	
	per corrispondenza per la delibera sulla azione di	
	responsabilità nei confronti degli amministratori;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati	
	presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la	
	propria scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse	
	proposte di delibera su cui votare deve essere riportato	
	integralmente nell'avviso di convocazione;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione della assemblea, la convocazione deve	
	indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed	
	ottenere le schede per l'esercizio del voto per	
	corrispondenza, nei termini necessari per un informato	
	esercizio del diritto di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di	
	verificare che sussista il quorum costitutivo;	
	- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al	
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno	
	conservate agli atti sociali;	
	h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre	

	disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere	
	assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti	
	o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.	
	50.3 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte	
	diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i	
	voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini	
	della regolare costituzione dell'assemblea.	
	Art. 51 -Assemblee separate	
	51.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le	
	assemblee separate.	
	51.2 L'Organo amministrativo convoca le assemblee separate	
	nei modi e termini previsti per l'assemblea generale.	
	Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima	
	assemblea separata.	
	51.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e,	
	conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle	
	assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati	
	in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove	
	esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni	
	potranno essere create anche in zone prive delle strutture	
	suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività	
	sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.	
	51.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero	
	inferiore a trenta soci. Qualora il numero di soci di una	

	sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita,	
	l'Organo amministrativo provvede ad assegnare i soci alla	
	sezione più vicina.	
	51.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento	
	dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si	
	applicano alle assemblee separate.	
	51.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che	
	formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati	
	all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti	
	da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea	
	generale deve essere assicurata la proporzionale	
	rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee	
	separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	51.7 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato	
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Art. 52 -Assemblee speciali	
	52.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di	
	diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria	
	delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	società cooperativa che pregiudicano i diritti della	
	categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente	
	attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;	

	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli	
	strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle	
	relative transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari.	
	52.2 La assemblea speciale è convocata dagli amministratori	
	della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando	
	lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei	
	possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	52.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare	
	gli interessi comuni dei possessori degli strumenti	
	finanziari nei rapporti con la società cooperativa.	
	52.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri	
	di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere	
	estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea	
	della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.	
	TITOLO IX - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 53 -Consiglio di amministrazione - Amministratore Unico	
	53.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o	

	Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'assemblea	
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	53.2 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali	
	ricoprono tale carica in più di tre altre società di	
	capitali, non tenendosi conto nel computo delle società	
	controllate o collegate dalla cooperativa. In caso	
	d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione	
	all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia	
	immediata.	
	53.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea	
	può anche stabilire una durata differenziata per i diversi	
	amministratori. L'Amministratore unico può essere nominato,	
	anche a tempo indeterminato, salvo revoca.	
	Art. 54 -Diritto di nomina dei soci finanziatori	
	54.1 Se la Cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, ai soci finanziatori, in considerazione	
	dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è	

	riservata la nomina di almeno un amministratore.	
	54.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione dei titoli	
	destinati ai soci finanziatori può prevedere la nomina da	
	parte di tale categoria, se la Cooperativa è amministrata da	
	un consiglio di amministrazione, di un numero maggiore di	
	amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo	
	dei complessivi membri dell'organo.	
	54.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci	
	finanziatori si procede con una delibera separata dei soli	
	aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione	
	della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	espressi nel rispetto dell'art. 43.4.	
	Art. 55 -Competenze e poteri dell'organo amministrativo	
	55.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente	
	all'Amministratore Unico o agli amministratori, i quali	
	compiono le operazioni necessarie per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale.	
	55.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le	
	seguenti competenze:	
	a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505,	
	2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;	
	b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la	
	rappresentanza della società;	
	d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del	

	socio;	
	e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni	
	normative;	
	f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del	
	territorio nazionale.	
	55.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, possono istituire appositi comitati scientifici,	
	determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le	
	relative mansioni.	
	Art. 56 -Presidente del consiglio di amministrazione	
	56.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza	
	successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un	
	presidente ed un vicepresidente.	
	56.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca	
	il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate	
	informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno	
	vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	56.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei	
	suoi membri.	
	Art. 57 -Organi delegati	
	57.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	

	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	57.2 Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 58 - Convocazioni e deliberazioni	
	58.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.	
	58.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso	
	trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio	
	sindacale, se nominato, con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima di quello	
	fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1	
	giorno prima.	
	58.3 Si riterranno comunque validamente costituite le	
	riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto	
	di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli	

	amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.	
	58.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito	
	con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	58.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con	
	il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti,	
	in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.	
	58.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono	
	presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore	
	designato dagli intervenuti.	
	58.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	58.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio	
	di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse	
	condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni	
	assembleari, in quanto compatibili.	
	58.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno	
	svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che	
	ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti	
	gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo	
	reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	
	nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il	
	segretario.	
	Art. 59 -Integrazione del Consiglio	

	59.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli	
	amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea.	
	59.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori	
	nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la	
	sostituzione degli amministratori mancanti.	
	59.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	59.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori,	
	l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero	
	consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio	
	sindacale, se nominato, sindacale, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.	
	59.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge	
	costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.	
	Art. 60 -Compensi agli Amministratori	
	60.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio	

	sindacale, se nominato, sindacale, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari	
	compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	60.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il	
	rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio	
	ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della	
	nomina.	
	60.3 La remunerazione degli amministratori investiti della	
	carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è	
	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, se nominato, sindacale, nel rispetto dei	
	limiti massimi determinati dall'assemblea.	
	60.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per	
	la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche.	
	Art. 61 - Rappresentanza	
	61.1 L'Amministratore Unico o il presidente dell'organo	
	amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il presidente perciò è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	61.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	

	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	61.3 In caso di assenza o di impedimento del presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	61.4 Il presidente, previa apposita delibera dell'organo	
	amministrativo o l'Amministratore Unico, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo e nominare	
	direttori determinandone le funzioni e le retribuzioni.	
	TITOLO X COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, SINDACALE E	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 62 Nomina e requisiti	
	62.1 Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge	
	o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei	
	requisiti di legge; il presidente del collegio sindacale è	
	nominato dalla stessa assemblea.	
	62.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione dei titoli	
	destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria	
	la nomina di un membro del collegio sindacale, sindacale. In	
	tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste	
	dall'art. 51.3.	
	62.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono	
	possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La	

	perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza	
	del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente	
	più anziano.	
	62.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	62.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio sindacale, è stato	
	ricostituito.	
	Art. 63 Funzioni e poteri	
	63.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	63.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo	
	contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo	
	comma del codice civile.	
	63.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio	
	di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del	
	comitato esecutivo.	
	63.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio	
	di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.	

	63.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare	
	gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	63.6 Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere,	
	nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in	
	materia.	
	63.7 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni e delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi	
	verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	63.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi	
	telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo	
	58.9.	
	Art. 64 Controllo contabile	
	64.1 Al di fuori del caso di cui all'art. 63.2. il controllo	
	contabile è esercitato da un revisore contabile o da una	
	società di revisione iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	64.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito	
	il collegio sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale	

	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	64.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	64.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e,	
	se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati	
	nell'art. 2409-quinquies, primo comma, del c.c..; nel caso di	
	società di revisione, le disposizioni di tale articolo si	
	applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai	
	soggetti incaricati della revisione.	
	64.5 Il revisore o la società incaricati del controllo	
	contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e	
	la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti	
	di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 65 Scioglimento anticipato	

	65.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 66 Devoluzione patrimonio finale	
	66.1 In caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	37.3, lett. C);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992,n. 59.	
	TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 67 Regolamenti	
	67.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	

	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 68 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione	
	68.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di 2 punti e 1/2 effettivamente dal capitale versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	68.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	

Art. 69 Rinvio		
69.1	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
69.2	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 2° comma si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme delle società a responsabilità limitata e se si	
	superano i limiti previsti dalla legge quelle previsti	
	dall'art. 2519 primo comma riguardanti le società per azioni.	
Art. 70 - clausola di conciliazione		
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio di	
	Agrigento, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss d.Lgs	
	5/2003.	
	F.to: MORGANTE Francesco SUTERA Alessandro	
	GALLA' Antonino CHIANETTA Alessandro	
	MILIOTI Libertino	
	GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)	